

## UN CONTRATTO DI LAVORENZIA IN UNA AZIENDA AGRICOLA DELLA BASSA VALPOLICELLA


I caratteri essenziali dell'«accordo in lavorenzia», contratto che in terra scalligera si associa alla coltura di vite, gelso ed olivo, si riassumono da un lato nella prestazione da parte del concedente di un fondo e dall'altro nell'assunzione dell'obbligazione di prestare l'opera necessaria alla coltivazione del fondo ed al compimento di ogni altra opera accessoria richiesta per la manutenzione del patrimonio fondiario affidato. La remunerazione a tale ordine di prestazioni è rappresentata da una partecipazione alla distribuzione del reddito netto.

Simili contratti sono rinvenibili con una certa facilità negli archivi pubblici, segno d'una larga consuetudine alla loro stesura, il che maschera una diffusa sfiducia pregiudiziale signorile nei confronti di questo lavoratore, il bisogno di prevenire un facile contenzioso, la facilità di rapporti di breve durata e la conseguente amovibilità del prestatore d'opera.

Di ciò si trova eco anche nel contratto di lavorenzia stilato fra il nobile signor conte Alberto Albertini e certo Andrea Bottoli il dieci novembre 1860, avente ad oggetto un podere del primo in quel di Arcè (Pescantina), la medesima località del contratto di gastaldia (ovvero gastaldiato) di cui all'«Annuario Storico della Valpolicella» 1984-85.

Manoscritto, è strutturato analogamente al contratto testé citato e può esser preso anch'esso quale prototipo di quel genere di contratti. In testa porta una lapidaria formula di richiamo all'efficacia dell'atto e in coda una gustosa «corroboratio» che rende meglio d'ogni altra cosa l'idea sul grado di fiducia nutrito fra le parti, specie del signore nei confronti dellavorenza che in un punto del documento è denominato anche «mezzadro».

Redatto certamente in duplice copia, a noi è pervenuta quella destinata all'Albertini, sottoscritta, dunque, dal solo Bottoli e dai figli, anch'essi soggetti di obbligazioni contrattuali quali titolari di forza-lavoro a disposizione del lavorenza. Inutile chiedersi se obbligazioni analoghe potessero venire dal contratto ai figli del signore. L'originale si conserva nell'archivio Albertini-Da Sacco ad Arcè, ora Bottura come l'omonima villa; copia fotostatica in archivio Viviani, a Verona.



*Impianti ottocenteschi di irrigazione nell'ambito di Villa Albertini.*

Caratteristica peculiare del rapporto di lavorenzia è l'intrinseco legame fra terra e persone che esso presumeva e pretendeva, legame che rendeva il lavorente e la sua famiglia una sorta di bene fisso sulla terra (per la durata del contratto). Di qui l'esigenza di commisurare l'appezzamento di terra alla reale capacità lavorativa del lavorente, della quale faceva parte, oltre al lavoro minorile, come visto, anche quello femminile a lui disponibile.

Doveri del Bottoli erano la coltivazione del fondo in «buona e lodevol forma», la raccolta dei prodotti agrari, la consegna in villa o nel palazzo cittadino della quota di spettanza del padrone, l'allevamento di un certo numero di capi bovini di proprietà signorile, il rinnovo e la manutenzione delle «maragne», lo spurgo dei fossi e la manutenzione degli argini, lo scavo e la pulizia delle «cavedagne». A lui spettava anche una serie di oneri accessori che il contratto ripetutamente sottolinea dovuti a titolo gratuito: l'immagazzinamento, i trasporti dei prodotti, la creazione e la tenuta dei carreggi, il pagamento delle decime incombenti sul fondo e dei salariati chiamati dal padrone, la palificazione voluta da questi, il bucato signorile, cui doveva accudire la moglie dellavorente.

Frequentemente i contratti di lavorenzia prevedevano anche generici oneri di sorveglianza che venivano ad integrare quelli affidati al gastaldo. Al Bottoli, ad

esempio, spettava vigilare sui prodotti immagazzinati onde prevenirne furti e danneggiamenti e controllare i confini della proprietà affidatagli.

Diversamente dal contratto di gastaldia, quello di lavorenzia prevedeva specifiche sanzioni per il prestatore d'opera inadempiente o malamente adempiente (a giudizio del proprietario): imputazione di costi, perdita della quota di spettanza, rescissione anticipata del contratto.

La quota di spettanza del Bottoli per la sua prestazione era rappresentata dalla partecipazione al reddito: metà dell'uva previo scòrporo dal dividendo di sei brente (destinate al signore?), metà delle «fassine delle viti», metà dei grani. All'Albertini andava anche tutta la «legna grossa» e quasi tutta la legna dei gelsi; al lavorente era concesso prelevare la quantità di foglia di gelso riconosciuta necessaria dal padrone per i bachi lasciati gli allevare e allo stesso era lasciato coltivare il «solito Fraticello davanti la Casa», messogli a disposizione «a titolo di sovvenzione», istituto assimilabile al moderno concetto di capitale di anticipazione, ma evidentemente impreciso nella fattispecie in esame.

La logica che ispira anche il contratto in oggetto è quella dell'assoluto diritto di proprietà e di possesso, riguardante tanto la terra quanto i beni insistentivi e i raccolti prodottivi. Anch'essa, dunque, poggia sui principi della libera contrattazione tra le parti (dove il proprietario costituiva la parte naturalmente più forte), dell'imperio di quest'ultimo sulla conduzione agraria, della strumentalizzazione del lavoro.

Anche nella collina veneto-occidentale sarà l'insofferenza per quest'ultima che farà scattare la questione sociale, le leghe contadine e il resto che vi si connette. Gastaldi e lavorenti li paiono le prime categorie di lavoratori a prender coscienza del peso economico e sociale di quel principio. La loro reazione fu sempre civile e controllata dalle organizzazioni di categoria.

GIUSEPPE FRANCO VIVIANI

## APPENDICE

Verona, li 10 9mbre 1860

Colla presente privata Scrittura che per voler delle parti ha forza d'atto pubblico e che dovrà essere inalterabilmente osservata da medesime si dichiara che il Sig.r Conte Alberto Albertini del Sig. Cte Carlo accorda in Lavorenzia a Bottoli Andrea la Possessione denominata Sacco arrativa con Vitti e Gelsi posta in pertinenza di Pescantina in Contrada pure di Sacco al Bottoli Andrea ben nota.

1° Esso Bottoli Andrea si obbliga a tener coltivata detta possessione in buona e lodevole forma, facendovi quelle fatture, che si rendono utili e necessarie e che veranno ordinate dal S.r Cte Padrone come si esige da buono ed esperto agricoltore migliorando e non peggiorando in modo alcuno. A tal fine il Lav.te si impegna oltre il suo Individuo di avere quell'aiuto atto ed idoneo a coltivare la possessione e di tenere inoltre quattro Bovi da lavori robusti e di qualità, due di quali le saranno consegnati dal Sig.r Conte Padrone alle condizioni che si diranno in appresso, e di questi quattro Bovi non potrà in alcun tempo starne senza se non con positiva licenza in iscritto del Sig.r Conte Padrone. Detti Bovi saranno sempre obbligati alla prenominata Possessione e non ad altri campi od usi salvo il presente in appresso. Sarà parimente obbligato a pagare ogni anno, ... si deve le Decime incumbenti ai fondi lavorati precavandone i ... soggetti



*Veduta della Villa Albertini di Arcè.*

dal monte, restando poi a di lui carico e debito tutti i personali. Non potrà permettere nessuna servitù passiva sopra i fondi anzi dovrà avvisare immediatamente in caso di perturbazioni e di qualunque minimo pregiudizio particolarmente non pers ... che si formino passi sui Beni della Possessione senza il permesso iscritto del S.r Conte Padrone.

2° In quanto ai Bovi di cui è cenno nel precedente Articolo dichiara il Lavorente Bottoli di aver ricevuto dal Sig.r Conte due Bovi sani di Pello grigio atti al Lavoro del valor di pezzi da venti franchi venticinque e mezzo (H 25½).

Il Lav.te Bottoli s'obbliga a questo prezzo di ricevere in Soceda per usarli esclusivamente a lavorare la Possessione da esso condotta a mezzadria. Il Signor Conte Padrone è in facoltà di vendere i detti Bovi a qualunque siasi momento che meglio credesse e l'utile, o danno che ne derivasse al confronto del prezzo di compera sarà diviso per giusta metà fra il Sig.r Conte Padrone e Lavorente Bottoli. Resta assolutamente vietato al Lavorente d'usare dei detti Bovi fuori della Possessione senza licenza in iscritto del S.r Conte Padrone.

Si obbliga il Lav.te Bottoli e promette di seminare i Campi di buona semente tanto di Frumento che di altro genere di Grano, e tutto questo ad esclusivo suo carico restando contemporaneamente del tutto proibito il seminare Grani ed Erbaggi di qualunque natura essi sieno lungo le bine delle Vitti e dei Gelsi. Scoprendosi dal S.r Conte Padrone che il Frumento raccolto non sia di buona qualità resta facoltizzato di mutare il Frumento da semina ed obbligato il Lav.te di pagarlo al C.te Padrone al prezzo che gli verrà indicato. Sarà tenuto il Lav.te di rinnovare le Maragne cadute e riparare quelle che fossero in qualunque modo dissestate, così sarà a suo carico di nettare dai Sassi le Pezze di terra attinenti alla Possessione almeno per tre quare o macchie all'anno, e precisamente quelle che gli verranno indicate dal Sig.r C.te Padrone conducendo i Sassi ove gli sarà indicato. Dovrà il Lav.te escavare le Cavedagne e i Fossi nel miglior modo e sarà pure suo obbligo l'impiantare ogni anno due fossi di Vitti, ed anche più a piacere del Sig.r Conte Padrone a carico del quale starà soltanto la provvista dei Pontesi, i Tajali saranno scelti di buona qualità e pagati dal Lavorente. Parimenti dovrà fare trattare ... d'ogni parte, piantare nuovi Fontesi ove ne sia di bisogno zappare e nettare dalle erbe nocive due volte all'anno tutti i Gelsi e Vitti, che dovrà distarle calandole (?) ancora con tre o quattro solchi per parte nei Mesi di Maggio ed Agosto. Sarà inoltre tenuto di scalmare le Vitti e gli Alberi delle stesse, investire i Gelsi giovani con Cannello, o paglia che verrà somministrata dal Sig.r Conte

Padrone. In quanto agli impianti dei nuovi Gelsi il Lavorente sarà obbligato di arrare il terreno quanto converrà e piacerà al S.r C.te Padrone. Non potrà raccogliere Grano, Biade, Uva, Gallette, in generale nessun altro prodotto senza il consenso del S.r C.te Padrone.

Sarà obbligato gratuitamente a condurre, e riporre in Granajo dal S.r C.te Padrone l'entrate tutte che si ricavano dalla Possessione, così le Fassine, la Legna grossa ed altro prodotto saranno con tutta prontezza condotte alla Corte Padronale, onde impedire il derubamento ed il guasto. Dovrà pure gratuitamente far tutti i Carreggi occorrenti pel comodo ed acconciamento della Casa Rusticale dovendo nel tempo stesso fare per tale oggetto da Manuale. Sarà obbligato fare gratis tutti i carreggi occorrenti pel trasporto dei Concimi dal sito ove dal S.r C.te Padrone sarà acquistato e posseduto alla Prateria nella quantità che piacerà al S.r C.te Padrone medesimo purché la distanza dal sito non ecceda le miglia cinque ritenuto l'obbligo anche a maggior distanza col solo corrispettivo di C.<sup>mi</sup> 50 per ogni miglio di più oltre le 5 ed il necessario foraggio per i Bovi. Sarà pure obbligo del Lavorente di condurre gratis il Fieno della Prateria al Fenile Padronale assistendo a caricare e riporre al Fenile Padronale il Fieno stagionato, non che di prestare la sua opera nello stanzarlo co' suoi Bovi nel Prato com'è di metodo, e come ordinerà il S.r Conte Padrone. Sarà obbligo del Lavorente di condurre gratis tutte le Entrate del S.r C.te Padrone di qualunque natura essi sieno purché provenienti dal Suo Stabile d'Arcè, alla distanza di miglia dieci senza pretendere nessun compenso fuori che il Fieno per i Bovi e C.<sup>mi</sup> 50 per cibaria per l'Uomo ben inteso che tale gratificazione non avrà luogo se non quando passi il viaggio di 5 miglia distante da Arcè, si dichiara pure il Lavorente d'esser pronto d'andar prendere col suo Carro oltre il Letame anche il legname, materiale di qualunque sorte strame pei Lavorenti, Malghesi, ed uso Padronale e condurli tanto sulla Possessione sunnominata, quanto in altri campi, o prati di ragione del C.te Padrone, ben inteso per altro che sieno impartiti i Carreggi occorrenti al Padrone stesso cogli altri Lavorenti.

Non potrà il suddetto Mezzadro vendere per qualunque titolo Paglia né strame di qualunque sorte, ma tutto dovrà essere consumato o marcito sulla Possessione, ed il Letame risultante un terzo sarà esclusivamente impiegato a beneficio delle piante ed il resto a beneficio della Possessione e come verrà ordinato dal S.r Conte Padrone. Dovrà condurre a proprie spese le Stroppe per le Vitti che verranno acquistate dal S.r C.te Padrone. I Palli che accorreranno per le Vitti saranno a carico del Lavorente tanto per l'acquisto che per la condotta.

S'obbliga il Lavorente di dare una Donna per assistenza al Bucato che farà in Arcè senza pretesa di compenso veruno soltanto la cibaria starà del S.r C.te Padrone.

Le entrate tutte saranno decise come segue:

L'Uva dal monte a favor Padronale saranno levati prima Brenti sei, e poi sarà divisa per metà.

Le Fassine delle Viti per metà, la Legna grossa poi sarà tutta del Padrone, quanto al Frumento, Frumentone ed altri Grani di questi saranno fatte del pari due parti, una delle quali sarà del C.te Padrone, e l'altra del Lavorente. In quanto alla legna dei Gelsi che verranno stabiliti e determinati dal C.te Padrone per la Soceda del Lavorente sarà tutta del Lavorente e nel resto tutta del C.te Padrone. Qualor avvenga il caso che la scalma sia male eseguita dal Lavorente sarà in facoltà del S.r C.te Padrone d'impiegare quegli Operatori che crederà convenienti, ed obbligato il Lavorente a sottostare alla spesa pei medesimi.

Il Sig.r C.te Padrone lascia a disposizione del Lav.te il solito Fraticello davanti la Casa a titolo di Sovenzione, e si obbliga di prestare Pesi 80 di Fieno Terzagnino, e Strame Pesi 100, così pure di somministrare al nominato Lavorente semente di Bachi da seta Once 6, e per la loro coltivazione gli sarà assegnata la foglia occorrente. In caso di grandine, brina, ferza ed altre rimarcabili disgrazie si riserva il diritto di limitare la Soceda ed anco di far gettare i Bachi come crederà il C.te Padrone.

Sull'agricoltura in genere della Possessione il Lavorente dovrà dipendere dagli ordini del C.te Padrone, il quale resta facoltizzato di mutare quella in corso in tutto od in parte come meglio crederà coll'obbligo al Lavorente d'attenervisi strettamente. Accorda pure il S.r C.te Pa-

drone di seminare ad Erba Spagna due macchie per suo uso con obbligo di tenersi alla distanza almeno due pertiche dalle Bine delle Vitti, e dei Gelsi.

La presente scrittura vale per un anno cioè dall'undici 9mbre 1860 al 10 9mbre 1861 e s'intenderà in diritto il S.r C.te Padrone pel 10 9mbre 1861 di mettere sulla Possessione quel qualunque altro Lavorente che meglio convenisse al S.r C.te Padrone, che se il Lavorente g.ne 10 9mbre 1861 non avesse a sloggiare dalla Casa e Possessione con effetti e persone, si obbliga di pagare ogni giorno che restasse Fiorini due, ed il Sig.r C.te Padrone non avrà altro obbligo che di dare avviso al Lavorente di questa risoluzione non più tardi del 25 Dicembre 1860. L'avviso perché sia valido e consegna l'effetto dal S.r C.te Padrone voluto sarà dato senza alcuna formalità alla presenza di due Persone. Il Lavorente pure avrà facoltà di mettere in libertà la Possessione ossia di sgombrare dalla medesima nell'undici 9mbre 1861 coll'obbligo però di dare avviso al Sig.r Conte Padrone al più tardi nel 25 Dicembre 1860.

Nel caso che il Lavorente fosse obbligato a lasciare la Possessione resterà a lui il diritto della raccolta del Frumento sulla semina eseguita, e nella porzione del quoto dianzi fissato.

Per l'adempimento di quanto sopra le parti suddette si sono obbligate personalmente coi loro Beni presenti e futuri.

Essendo la presente il risultato della libera volontà delle parti e del convenuto tra esse come sopra si firmano alla presenza dei sottoscritti testimonj.

Bottoli Andrea afirma per quanto sopra.

Dominico figlio afirma col segno di croce [croce]

Giovani figlio afirma col segno di croce [croce]

Angelo Ugolini testimonio

Ugolini Antonio afirma quanto sopra

Bernardochi Antonio testimonio ala firma

Biasi Domenico testimonio ala firma